

LA GIUNTA REGIONALE

- Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 ed in particolare l'articolo 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
- considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, la Regione provvede autonomamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale “senza alcun apporto del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti [...] e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci”;
- richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e in particolare l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio sociosanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza definiti dal Piano socio sanitario regionale;
- richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 recante definizione dei livelli essenziali di assistenza e successive modificazioni;
- richiamata la propria deliberazione n. 5191 in data 30 dicembre 2002 recante la nuova definizione con integrazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio sanitario regionale (SSR) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 e dall'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni;
- richiamata la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 recante approvazione del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2011-2013;
- preso atto della nota dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta prot. n. 49447 del 10 maggio 2011 con la quale richiede di prevedere la distribuzione dei prodotti apoteici, ai pazienti nefropatici in predialisi, in forma di assistenza diretta da parte delle farmacie (di cui all'allegato 4 punto 3.2 della deliberazione della Giunta regionale n. 5191 del 30 dicembre 2002);
- ritenuto inoltre opportuno modificare i punti 3.1, 3.2 e 3.3 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 5191 del 30 dicembre 2002, includendo tra le prestazioni di assistenza odontoiatrica conservativa anche la prima visita odontoiatrica nonché le eventuali estrazioni dentarie necessarie;
- ritenuto opportuno fornire ai soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, già assegnatari di ausili per comunicazione, una protesi di riserva in casi particolari e a seguito di motivata richiesta, al fine di non creare momenti di disagio in caso di malfunzionamento o di rottura degli ausili di cui trattasi;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio sanità territoriale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di sostituire il punto 3.2 dell'allegato n. 4 della deliberazione della Giunta regionale n. 5191 del 30 dicembre 2002 come segue:

“3.2. PRODOTTI ALIMENTARI APROTEICI PER SOGGETTI AFFETTI DA NEFROPATIA CRONICA O DA MALATTIE RARE CON EVOLUZIONE IN NEFROPATIA

3.2.1. L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta è autorizzata ad erogare in forma diretta, ai soggetti affetti da nefropatia cronica, prodotti alimentari aproteici, fino alla concorrenza massima mensile di spesa di euro **105,00**.

3.2.2. Il diritto alla fornitura è subordinato alla predisposizione di una certificazione rilasciata da una struttura di Nefrologia pubblica.

3.2.3. L'autorizzazione all'approvvigionamento, in regime di assistenza diretta presso le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale dei prodotti aproteici di cui alla presente deliberazione, avviene attraverso prescrizione, su ricettario standardizzato, dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta, riportante la dicitura: “Alimenti aproteici – fornitura mese di (indicazione mese di riferimento) – DGR (n. della presente deliberazione)/2011 – tetto massimo di spesa euro 105,00”; sulla base della certificazione specialistica presentata dal paziente e trattenuta in copia dal medico.”;

2. di inserire, nelle prestazioni odontoiatriche di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 5191 del 30 dicembre 2002, la prima visita odontoiatrica e le eventuali estrazioni dentarie, sostituendo i punti 3.1, 3.2 e 3.3 come segue (escludendo anche per le categorie interessate la compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria):

“3.1 l'assistenza odontoiatrica conservativa e le cure ortodontiche (incluse prima visita odontoiatrica e eventuali estrazioni dentarie - escluse le protesi) limitatamente agli assistiti con età inferiore a 16 anni, il cui reddito familiare sia inferiore al doppio del minimo vitale, come definito dall'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23;

3.2 l'assistenza odontoiatrica conservativa (incluse prima visita odontoiatrica e eventuali estrazioni dentarie) limitatamente agli assistiti il cui reddito familiare sia inferiore al doppio del minimo vitale, come definito dall'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23;

3.3 l'assistenza odontoiatrica conservativa (incluse la prima visita odontoiatrica e eventuali estrazioni dentarie - escluse le protesi) agli assistiti con deficit immunologici determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti o agli assistiti con sieropositività da HIV;”

3. di integrare, al fine di non creare momenti di disagio in caso di malfunzionamento o rottura delle protesi fonatorie, il punto 5.2. dell'allegato 4 della deliberazione della Giunta regionale 5191/2002 con l'aggiunta del seguente comma:
“L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta è autorizzata a fornire ai soggetti laringectomizzati o tracheotomizzati che ne facciano richiesta, in caso di necessità opportunamente documentate, su prescrizione di un medico specialista, un'aggiuntiva protesi fonatoria.”;
4. di dare atto che alla copertura della spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni dettate dalla presente deliberazione provvederà l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta attraverso l'utilizzo del finanziamento annuale erogato per il funzionamento del Servizio sanitario regionale;
5. di stabilire che la struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali competente in materia provveda a trasmettere la presente deliberazione al Direttore generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per l'adozione degli adempimenti di competenza;
6. di stabilire che l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta provveda a trasmettere alla struttura competente in materia dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali una relazione annuale sul volume di utenza servita e sulle risorse finanziarie impiegate, nonché a tenere contabilità separata per l'erogazione delle prestazioni previste ai punti 1) e 3) del dispositivo della presente deliberazione.